



**LICEO SCIENTIFICO ED ECONOMICO-SOCIALE STATALE  
LUIGI LANFRANCONI**

**Via ai Cantieri 2 – 16158 Genova -Telefono 0106133813 – Fax 0106197732  
Succursale via Antonio Negro 12 – 16154 – Telefono /Fax 0106045765**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 772 del 20/04/2018**

**SOMMARIO**

Art. 1 – Norme generali del Consiglio d'Istituto.....	2
Art. 2 – Composizione del Consiglio d'Istituto .....	2
Art. 3 – Competenze .....	2
Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio.....	3
Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente .....	3
Art. 6 - Attribuzioni del Presidente.....	4
Art. 7 - Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni .....	4
Art. 8 - La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni.....	4
Art. 9 - Nomina di Commissioni.....	4
Art. 10 - Durata del Consiglio d'Istituto. Proroga dei poteri.....	4
Art. 11 - Decadenza dalle cariche e dimissioni dei consiglieri.....	4
Art. 12 - Surrogazione dei Consiglieri.....	5
Art. 13 - Elezioni suppletive.....	5
Art. 14 - Convocazioni.....	5
Art. 15 - Stesura dell'Ordine del Giorno.....	5
Art. 16 - Partecipazione degli elettori alle sedute del Consiglio .....	6
Art. 17 – Diritto di parola .....	6
Art. 18 – Validità della seduta e votazioni.....	6
Art. 19 - Verbali.....	6
Art. 20 - Pubblicità degli atti .....	7
Art. 21 - Norme finali. Entrata in vigore. Revisione del Regolamento .....	7

# **LICEO LUIGI LANFRANCONI**

## **Art. 1 – Norme generali del Consiglio d'Istituto**

Il Consiglio di istituto trova la sua definizione normativa nella parte I, titolo I del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il Decreto Legislativo 297/1994. Acquisisce le norme contenute nel Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche approvato con il Decreto Interministeriale 44/2001, l'Ordinanza ministeriale n. 251/91 in materia di Elezione degli organi collegiali a livello di circolo e tutte le norme di rango superiore che ne disciplinano o ne modificano il funzionamento.

## **Art. 2 – Composizione del Consiglio d'Istituto**

Ai sensi dell'art. 8 D.lvo 294/97, il Consiglio di Istituto, nelle scuole secondarie di II grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti:

- Il Dirigente Scolastico come componente di diritto
- otto rappresentanti del personale Docente,
- due rappresentanti del personale A.T.A.,
- quattro rappresentanti dei genitori
- quattro rappresentanti degli alunni.

## **Art. 3 – Competenze**

Secondo le disposizioni dell'art. 10 D.lvo n. 297/1994, il Consiglio di Istituto:

- a) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina eventuali forme di autofinanziamento;
- b) fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, delibera, su proposta della Giunta:
  - l'adozione dei Regolamenti di Istituto che dettano le norme generali sulla vita scolastica;
  - l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  - i criteri generali per la programmazione educativa;
  - le forme e modalità per lo svolgimento di attività assistenziali;
- c) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali ed educative;
- d) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- e) esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Secondo le disposizioni dell'art. 4 D.P.R. n. 249/98, art. 4 (come modificato dal DPR 235/07), il Consiglio d'Istituto adotta le sanzioni disciplinari che comportano per lo studente l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano la sua esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Secondo le disposizioni dell'art. 3 DPR 275/99, come modificato dalla L.107/2015 (Art. 1, commi 14 e 129), il Consiglio di Istituto:

- a) approva il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti.
- b) sceglie 1 docente, 1 rappresentante degli studenti e 1 rappresentante dei genitori che fanno parte del "Comitato per la valutazione dei docenti".

Secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale n. 44/2001, il Consiglio di Istituto:

- a) delibera il programma annuale predisposto dal DS e proposto dalla giunta esecutiva (art. 2 c. 3);
- b) ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva (art.4 c.4);
- c) verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (art.6 c. 1 e 2);
- d) delibera il conto consuntivo (art. 18 c.5);

- e) delibera in ordine (art. 33 c.1) :
- all'accettazione e la rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  - all'istituzione o la compartecipazione a fondazioni e a borse di studio;
  - all'accensione di mutui e ai contratti di durata pluriennale;
  - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
  - all'adesione a reti di scuole e a consorzi;
  - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  - alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
  - all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34 c.1 decreto n. 44/2001;
  - all'acquisto di beni immobili.
- f) determina i criteri e i limiti per lo svolgimento delle seguenti attività negoziali (art. 33 c.2):
- contratti di sponsorizzazione;
  - contratti di locazione di immobili;
  - utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'Istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
  - convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  - alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio delle attività didattiche;
  - acquisto e vendita di titoli di Stato;
  - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
  - partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dall'Art. 33 c.1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica (Art. 33 c. 3)

Il Consiglio d'Istituto determina inoltre le forme di autofinanziamento e l'opportunità e l'eventuale ammontare del "*contributo volontario*".

Il Consiglio d'Istituto si pronuncia ed esprime pareri su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal D.lvo n. 297/1994, dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, dalla L. 107/2015, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

### **Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio**

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico, che ne decide l'ordine del giorno, entro venti giorni dalla nomina degli eletti. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal DS, elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva. Il Presidente eletto assume le proprie funzioni immediatamente.

### **Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente**

Il Presidente è eletto, tra i membri del Consiglio d'Istituto, rappresentanti dei genitori, con votazione segreta. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, dalla seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, il quale assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 6 del Regolamento. Anche il Vice Presidente è eletto, con votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio d'Istituto. Si adottano per la sua elezione le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Qualora il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, si procede a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non subentra di diritto.

# **LICEO LUIGI LANFRANCONI**

## **Art. 6 - Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario;
- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del presente Regolamento.

## **Art. 7 - Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni**

La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente, che, tenuto conto della periodicità delle sedute e della eventuale gravosità dell'incarico, può designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio ovvero per periodi più brevi o anche per ogni singola seduta.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il Verbale è sottoscritto, oltre che dal Segretario, anche dal Presidente. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione ai membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle deliberazioni, sono svolte dagli uffici di segreteria della scuola.

## **Art. 8 - La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni**

Il Consiglio d'Istituto esprime al suo interno la Giunta esecutiva, composta da un rappresentante dei genitori, uno degli studenti, uno dei docenti e uno del personale ATA; sono membri di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il D.S.G.A., che svolge anche le funzioni di segretario. L'elezione dei membri della Giunta esecutiva avviene, mediante votazione segreta, a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza.

La convocazione della Giunta, con indicazione dell'ordine del giorno, spetta al Dirigente Scolastico nella qualità di Presidente. Può, inoltre, avvenire su iniziativa della maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
- propone il programma finanziario annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili dai membri del Consiglio d'Istituto.

## **Art. 9 - Nomina di Commissioni**

Per l'esame di particolari materie, il Consiglio potrà nominare Commissioni consultive scegliendone i componenti preferibilmente tra i Consiglieri ed eventualmente integrando le stesse con persone particolarmente competenti.

La Commissione ha funzione esclusivamente consultiva ed esaurisce il proprio compito riferendo in Consiglio.

## **Art. 10 - Durata del Consiglio d'Istituto. Proroga dei poteri**

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati annualmente attraverso elezioni con procedura semplificata.

Fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, sono prorogati i poteri del precedente.

I rappresentanti delle varie componenti (es. genitori, studenti), purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (es. se i figli non frequentano più questa scuola) – in tal caso vanno surrogati con i primi candidati non eletti nella lista di provenienza – continuano a far parte del Consiglio fino all'insediamento dei nuovi eletti.

## **Art. 11 - Decadenza dalle cariche e dimissioni dei consiglieri**

Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

Decadono dalla carica, e vengono surrogati con le modalità di cui all'art.11, i Consiglieri che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio (art. 38 Testo Unico).

## **LICEO LUIGI LANFRANCONI**

Il Consiglio prende atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva.

Il Consiglio sostituisce il Consigliere decaduto con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, previa verifica del possesso dei requisiti. L'atto formale di nomina spetta al Dirigente Scolastico.

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solo nel caso in cui vengano presentate dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci dal momento della loro accettazione con delibera del Consiglio. Il Consiglio può respingere le dimissioni, ma ha l'obbligo di accettarle se il Consigliere dimissionario esprime volontà irrevocabile in merito.

### **Art. 12 - Surrogazione dei Consiglieri**

I Consiglieri che nel corso del mandato cessino dalla carica per qualsiasi causa vengono sostituiti, per surrogazione, dal primo dei non eletti delle rispettive liste, se ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste, senza che sia avvenuta la surrogazione, si procede alle elezioni suppletive di cui al successivo art.13.

### **Art. 13 - Elezioni suppletive**

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per la surrogazione di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista di provenienza (art. 35 TU);
- b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio;
- c) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'alterazione strutturale del Consiglio, ed, in particolare, qualora venga a mancare la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente.

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

### **Art. 14 - Convocazioni**

Il Consiglio è convocato dal Presidente che è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio deve essere diramata ai Consiglieri per iscritto e/o tramite e-mail ed esposta all'albo dell'istituto con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora di inizio, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e contenere in allegato copia dei documenti su cui è richiesta la Delibera per dare la possibilità ai membri di esaminarli prima della seduta del Consiglio.

Il Presidente può disporre una convocazione d'urgenza, senza il rispetto dei termini di cui al precedente comma, quando insorgano motivi che giustificano tale procedura.

### **Art. 15 - Stesura dell'Ordine del Giorno**

L'Ordine del Giorno del Consiglio di Istituto è predisposto dalla Giunta esecutiva e sottoposto all'approvazione ed alla eventuale integrazione del Presidente del Consiglio di Istituto.

Le proposte dei Consiglieri devono essere espresse per iscritto e pervenire al Presidente della Giunta almeno cinque giorni prima della prevista convocazione. Le proposte pervenute dopo la formulazione dell'O.d.G. dovranno essere inserite in quello della riunione successiva; tuttavia all'inizio di una seduta un singolo Consigliere può proporre argomenti da iscriverne all'OdG.: in questo caso la proposta deve essere approvata a maggioranza del Consiglio, che ne delibera così la iscrizione, se possibile, alla seduta in corso, oppure il rinvio alla successiva.

L'ordine del giorno deve chiaramente indicare i punti sottoposti all'esame del Consiglio per le conseguenti Delibere, con l'esclusione di voci generiche; deve prevedere al primo punto la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Le "varie ed eventuali", dichiarate all'inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali è ammessa la discussione,

## **LICEO LUIGI LANFRANCONI**

ma non la votazione. Gli argomenti dell'ordine del giorno non trattati sono rinviati dal Presidente alla successiva seduta.

### **Art. 16- Partecipazione degli elettori alle sedute del Consiglio**

Gli elettori delle componenti scolastiche possono assistere alle sedute dietro presentazione di un documento di identità; l'accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale di un Consigliere, che viene raccolta e allegata al verbale. (art. 42 c.1 del T.U.). Il pubblico non ha diritto di parola, di voto o di interferenza; quando si discute di questioni concernenti persone singole, deve allontanarsi dalla seduta.

Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta stessa ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica. (art. 42 c.6 del T.U.)

### **Art. 17 – Diritto di parola**

A tutti i Consiglieri spetta il diritto di parola sugli argomenti all'o.d.g.; la richiesta di intervenire va rivolta al Presidente, che ne dà facoltà secondo l'ordine di presentazione.

Il Consiglio può stabilire la durata degli interventi secondo l'importanza degli argomenti e il numero degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame. Non è consentito interrompere chi parla; solo il Presidente può farlo per un richiamo al regolamento.

Il Consiglio può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, o soggetti ritenuti utili alla trattazione di determinati punti previsti all'OdG, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Gli esterni si allontanano al momento della votazione.

### **Art. 18 – Validità della seduta e votazioni**

La seduta del Consiglio di Istituto è valida con la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano; quando riguardino persone, si ricorre a votazione segreta e in questo caso il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.

I rappresentanti degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo nelle materie di carattere finanziario (di cui al 1° comma e alla lettera b del 2° comma dell'art. 10 del D.L.vo n. 297/94).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti; ai fini del computo della maggioranza, non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Ogni Consigliere può succintamente esprimere una dichiarazione sul proprio voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa iscrizione a verbale.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza relativa dei presenti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

### **Art. 19 - Verbali**

Di ogni seduta di Consiglio d'Istituto viene redatto verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente. Il verbale deve indicare data, ora e luogo della riunione, il nominativo di chi assume la presidenza e di chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti (questi ultimi se giustificati o meno); deve riportare una sintesi della discussione e i risultati delle votazioni e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale della seduta deve essere depositato entro i 10 giorni successivi e portato a conoscenza di tutti i Consiglieri unitamente alla convocazione della seduta successiva. Tale copia non può essere assolutamente diffusa.

Il verbale si ha per approvato se non viene richiesta dai Consiglieri alcuna rettifica; in caso contrario, le rettifiche proposte si sottopongono alla deliberazione del Consiglio e se approvate

## **LICEO LUIGI LANFRANCONI**

si apportano seduta stante.

In caso di redazione digitale, le singole pagine a stampa che lo compongono devono essere incollate su apposito registro a pagine numerate e convalidate dal timbro dell'Istituto e dalle firme del Presidente e del Segretario del Consiglio.

### **Art. 20 - Pubblicità degli atti**

Sono pubblicati all'Albo dell'Istituto l'atto di convocazione del Consiglio e copia conforme di tutte le delibere. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del DSGA, a disposizione dei membri del Consiglio. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale, i genitori/tutori e gli studenti dell'istituto.

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra possono avere accesso agli atti esclusivamente se titolari di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge n. 41/1990 e successive modifiche, previa richiesta presentata al DSGA.

### **Art. 21 - Norme finali. Entrata in vigore. Revisione del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla deliberazione.

Esso ha validità fino a quando non sia espressamente modificato. Eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere apportate previa approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento costituisce allegato n. 3 del Regolamento d'Istituto e viene pubblicato sul sito web della scuola.